# REGOLAMENTO (CE) N. 2200/1999 DELLA COMMISSIONE

## del 15 ottobre 1999

## che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1º agosto 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [1], in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro [2], in particolare l'articolo 3,

(1) considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2800/98, un aiuto compensativo è concesso se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore è inferiore al tasso applicabile precedentemente; tuttavia, tale disposizione non concerne gli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo;

(2) considerando che il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente nel caso del Belgio, del Lussemburgo, della Francia, della Finlandia, dell'Irlanda, della Spagna e dell'Italia; il tasso di cambio della corona danese, della corona svedese e della lira sterlina applicabile il 1º agosto 1999, data in cui è intervenuto il fatto generatore, è inferiore al tasso applicabile precedentemente;

(3) considerando che gli aiuti compensativi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2799/98, dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 [4], e dal regolamento (CE) n. 2813/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune [5];

(4) considerando che gli importi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2799/98, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2813/98;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I massimali della prima rata dell'aiuto compensativo da concedere in quanto, per il fatto generatore intervenuto il 1º agosto 1999, il tasso di conversione dell'euro vigente dal 1º gennaio 1999 in Belgio, Lussemburgo, Francia, Finlandia, Irlanda, Spagna e Italia e il tasso di cambio della corona danese, della corona svedese e della lira sterlina, applicabile il 1º agosto 1999, erano inferiori al tasso di conversione agricolo applicabile precedentemente, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

[1] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
[2] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.
[3] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.
[4] GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.
[5] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.

*ALLEGATO*

Massimali della prima rata dell'aiuto compensativo, in milioni di euro

| Misure | | Belgio | Danimarca | Francia | Spagna | Irlanda | Italia | Lussemburgo | Finlandia | Svezia | Regno Unito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Regolamento | | | | | | | | | | |
| Aiuti per ha per il lino tessile | (CEE) n. 1308/70 del Consiglio [1] | 0,10 | 0 | 0,47 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,001001 | 2,27 |
| Aiuti alla produzione di canapa | (CEE) n. 1308/70 del Consiglio | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 |

[1] GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.